



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI MANGIME NEL PERIMETRO URBANO. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché per evidenti problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

CONSIDERATO che:

- l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevati problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario è determinato sia dalle deiezioni dei piccioni che dalle carcasse degli stessi presenti su aree pubbliche e su aree private;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di contenere il numero complessivo dei piccioni presenti sul territorio comunale al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive alla popolazione, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

VISTO l'articolo 19 della L. n. 157 del 11.02.1992;

VISTO l'articolo 35 "controllo della fauna selvatica" della L.R. n. 17 del 02.05.1995;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125, che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;

VIETA

a chiunque di alimentare i piccioni urbanizzati, presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici;
la vendita di mangime per piccioni, alle strutture ambulanti e non, poste nel perimetro urbano.

ORDINA

a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni:

- I. di provvedere, a propria cura e spese, e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- II. di provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- III. di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc...).

Nel caso fosse riscontrata la presenza di nidi con nidiacei, deve essere posta particolare attenzione nell'esecuzione delle operazioni sopra citate, rammentando che è vietata la soppressione dei piccioni.

AVVERTE

Chiunque violi i dispositivi della presente ordinanza sarà soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00.

DISPONE CHE:

L'attività di vigilanza, per l'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, è demandata al Corpo di Polizia Locale, al personale ispettivo dell'ASL ROMA 6 nonché ad ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line.

Che copia della presente Ordinanza verrà inoltrata per gli adempimenti successivi a:

- Polizia Municipale;
- ASL ROMA 6 Dipartimento di Prevenzione Direzione U.O.C. S.I.S.P.;
- Arma dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardie Ecozoofile

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104: "attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1999: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica."

Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza .

Il Sindaco
Nicola Marini